

**“Ciclo di seminari su Istituzioni, trasparenza ed educazione alla legalità nella lotta contro la mafia”  
4° seminario**

## **Confisca dei beni ai mafiosi, gestione e nuova destinazione**

Venerdì 10 febbraio 2006

Facoltà di Giurisprudenza PALERMO

### **IMPRENDITORI E MAFIA. LA CONFISCA DELL'IMPRESA MAFIOSA**

**di Roberto Aniello**

(Cons. Corte d'Appello misure di prevenzione)

Il tema dei rapporti tra imprenditori e mafia è stato negli ultimi anni più volte affrontato dagli studiosi della materia, sotto il profilo sia sociologico sia giuridico, ed è sempre più frequentemente oggetto di esame nei provvedimenti giudiziari, specialmente, per ovvie ragioni, in quelli relativi alle misure di prevenzione patrimoniali, che possono incidere direttamente sui beni dell'imprenditore, anche quando – come solitamente avviene – l'impresa sia esercitata in forma societaria.

I rapporti che concretamente si possono instaurare tra imprenditori e mafia si risolvono o nel rapporto di protezione-estorsione, o in quello relativo alla manipolazione degli appalti pubblici.

Il primo modello costituisce non soltanto una fonte di arricchimento per l'organizzazione, ma consente altresì di affermare il controllo dell'associazione sul territorio e di espandere il proprio potere mediante la diffusione dell'intimidazione, creando così quel clima che rende possibile la cosiddetta minaccia ambientale. e la condizione di assoggettamento dei terzi alla volontà dell'associazione.

La relazione diventa trilaterale quando la mafia interviene nel settore degli appalti pubblici, essendo evidentemente necessario in tal caso assicurarsi la complicità del politico o del pubblico amministratore o funzionario in grado di pilotare l'assegnazione degli appalti. La strategia deve essere in tal caso più sofisticata e prevedere una razionalizzazione ben precisa dei ruoli e degli utili spettanti a ciascun partecipante all'accordo. Esempio tipico è “patto del tavolino”, sorto in Sicilia negli anni '80 principalmente grazie all'operato di SIINO Angelo per conto di Cosa Nostra.

L'atteggiamento dell'imprenditore nei confronti dell'associazione mafiosa può essere non solo quello dell'imprenditore vittima o comunque subordinato, ma anche di tipo strumentale, clientelare o collusivo.

A queste ultime due situazioni può corrispondere la formazione della cosiddetta impresa mafiosa, che trova fondamento normativo nell'art. 416 bis c.p. e che è espressione della tendenza delle associazioni mafiose a svolgere attività produttive, commerciali e finanziarie mediante l'utilizzo di capitali di provenienza illecita, ovvero avvalendosi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale delle tipiche modalità operative dell'associazione, cioè la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, che fungono da componenti anomale dell'avviamento.

L'impresa mafiosa si presenta sul mercato con tre elementi differenziali specifici, che si traducono in altrettanti vantaggi sul piano della competitività: l'esistenza di un ombrello protezionistico idoneo a scoraggiare la concorrenza; la compressione salariale e la maggiore fluidità della manodopera occulta; la maggiore solidità ed elasticità finanziaria.

In ogni caso, risultano imprescindibili i caratteri di mafiosità costituiti o dalla provenienza illecita delle risorse finanziarie o dalla utilizzazione di metodi mafiosi nella gestione dell'impresa o nei rapporti con i concorrenti o con i dipendenti.

In presenza, anche alternativamente, di queste condizioni, l'impresa funge da strumento per il perseguimento di fini delittuosi dell'associazione mafiosa, in quanto, pur svolgendo attività economiche lecite, opera al contempo nell'interesse del sodalizio attraverso modalità che solitamente consistono o nella realizzazione di riciclaggio dei proventi illeciti dell'associazione o nella manipolazione delle gare d'appalto, con conseguente alterazione delle regole generali della concorrenza.

La individuazione della nozione di impresa mafiosa determina rilevanti conseguenze in tema di confisca di prevenzione, in quanto la natura dinamica dell'impresa non consente di enucleare dal patrimonio complessivo le componenti certamente riconducibili ad attività lecite, e di distinguerle da quelle di formazione illecita. L'impresa si espande e produce reddito proprio grazie all'inserimento del proposto nel sodalizio mafioso, e per questa ragione tutte le entrate progressivamente reimpiegate per l'ulteriore sviluppo aziendale o via via distribuite ai soci e da costoro utilizzate per l'acquisto di beni personali sono da considerare illecite e giustificano pertanto la confisca ai sensi dell'art. 2 ter della legge 575/1965.